



COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6 DEL 26-04-2023

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI (ARTICOLO 1 COMMA 668 LEGGE 147/2013). PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2022-2025.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CACCIOLA Vincenzo	Sindaco	Presente
GIORA Luisa	Vice Sindaco	Presente
GRILLO Pietro Giuseppe	Consigliere	Presente
MOCCAGATTA Valeria	Consigliere	Assente
COTELLA Filippo	Consigliere	Presente
FERRARA Alfredo	Consigliere	Presente
BARISONE Serena	Consigliere	Presente
DI CRISTO Felice Gian Maria	Consigliere	Presente
SUBBRERO Giancarlo	Consigliere	Assente
CIANCIOSI Andrea	Consigliere	Assente
POLLAROLO Simone	Consigliere	Assente

Totale Presenti 7, Assenti 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Rapetti Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vincenzo Cacciola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);

- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (ancora comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'articolo 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall' articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

VISTO l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, in merito alla nuova nozione di «rifiuti urbani», enucleati in precise tipologie: rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi:

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili) (numero 1); rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (numero 2); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti (numero 3); rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (numero 4); rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati (numero 5); rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (numero 6);

VISTO l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, così sostituito dall' articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente, che comprende, fra l'altro, l'autocompostaggio,

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel

punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;

- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, l'articolo 9 comma 2 L.R. 1/2018 stabilisce le competenze dei consorzi di area vasta, in particolare, per quanto nella presente sede interessa: la predisposizione, previo parere dei Comuni interessati, dei piani finanziari per ciascun Comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, e approvazione del conseguente piano finanziario consortile [lettera b)], la determinazione, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, del modello tariffario che consenta il raggiungimento degli obiettivi della legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani [lettera c)] l'affidamento, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione [lettera e)];

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 10 comma 5-bis L.R. 1/2018, inserito dall'articolo 6 comma 7 L.R. 4/2021 indica che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come previsto dall'ARERA, sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, secondo criteri e modalità, stabiliti dalla giunta regionale, con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario;

VISTO l'articolo 1 comma 527 L. 205/2017, recante attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita dalla L. 481/1995 e ridenominata ai sensi del comma 528 del medesimo articolo 1, tra l'altro, delle funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» [lettera f)];

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [lettera h)];
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [lettera i)];

PRESO ATTO CHE con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, come integrata da semplificazioni procedurali ai sensi della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, relativamente al periodo 2018-2021, ed ivi con particolare riferimento alle prescrizioni in merito al limite alla crescita annuale delle tariffe, a propria volta determinato sulla base di parametri rappresentati da tasso di inflazione programmata, dal coefficiente di recupero di produttività (fissato dall'ente territorialmente competente in un intervallo di valori dato), dal coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dal coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (parimenti determinati dall'ente territorialmente competente, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla apposita tabella di cui al comma 4.4 del MTR);

PRESO ATTO CHE, con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

DATO ATTO CHE, sulla base di quanto esposto nelle motivazioni, il MTR-2 conferma l'impostazione generale del MTR, caratterizzata dalla verifica e dalla trasparenza dei costi, dalla determinazione delle entrate tariffarie sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, dalla dinamica per la loro definizione soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 1 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del D.L. 138/2011;
- Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma (o altro competente secondo la normativa vigente);
- Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

VISTO il punto 2 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, che prevede che per la determinazione delle entrate di riferimento le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono costituite da:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

VISTO l'articolo 7 del MTR-2, in merito alla procedura di approvazione delle tariffe, che conferma le fasi in ordine:

- in capo al soggetto gestore, alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 in conformità al MTR-2 e la sua trasmissione all'ente territorialmente competente (comma 7.1), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 7.3);
- in capo all'ente territorialmente competente (fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore indicati dall'articolo 28 MTR-2), la validazione, consistente, in particolare, nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, delle informazioni fornite dal gestore medesimo, nonché la loro integrazione o modificazione secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 7.4);
- in capo all'ente territorialmente competente, l'assunzione delle pertinenti determinazioni e la trasmissione ad ARERA del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (comma 7.5);
- in capo ad ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, la conseguente approvazione, o modifica (comma 7.7);
- all'applicazione, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente, fino all'approvazione da parte di ARERA (comma 7.8)

VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, in ordine alla determinazione del termine per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ancora l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, che stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, e purchè entro il detto termine, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, e purché entro il detto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ancora l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in ordine alla proroga legale delle tariffe e delle aliquote, di anno in anno, in caso di mancata approvazione entro il detto termine;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

VISTI, con precipuo riferimento al termine di approvazione delle tariffe della TARI:

- l'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, che conferma, in via generale, il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale e in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti), delle tariffe della TARI coincidente con il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, che, con decorrenza dall'anno 2022, dà facoltà ai Comuni, in deroga al citato articolo 1 comma 683 L. 147/2013, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ancora l'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come da ultimo modificato dall'articolo l'art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, in ordine al chiarimento che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti in questione coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, e che prescrive, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, l'effettuazione delle conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- nell'ambito territoriale del Comune di Rocca Grimalda è presente e operante, quale ente svolgente le funzioni di ente territorialmente competente previste dal MTR-2, secondo il regime transitorio dettato dalla Regione Piemonte, il consorzio di area vasta, precisamente individuato nel Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) di Novi Ligure;
- in conformità alle decisioni dell'ente territorialmente competente, il soggetto gestore è individuato in Econet S.r.l., società a totale capitale pubblico, operante in regime di in house providing e soggetta a controllo analogo, relativamente al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti nei 45 Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, di cui al contratto sottoscritto tra Econet ed il CSR in data 30/06/2016, e con scadenza fissata al 09/06/2036;
- in particolare, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di strade e piazze, gestione rapporti con l'utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni che l'adottano;

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 10/2019 in data 27.03.2019, ai sensi della quale il Comune di Rocca Grimalda:

- a fare data dal primo gennaio 2019 ha proceduto all'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013;
- ha proceduto, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, all'approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo la relativa entrata in vigore e efficacia a fare data dal primo gennaio 2019;

- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2018;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Rocca Grimalda;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva dei rifiuti, come approvato, da ultimo, ai sensi della deliberazione C.C. n. 05/2023 in data 26/04/2023;

DATO ATTO CHE il nuovo Regolamento in ultimo indicato prevede del prelievo in forma così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata RUR e RD;
- quota variabile misurata RUR (rifiuti urbani residui) correlata ai quantitativi di rifiuti urbani residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;
- quota variabile misurata RD, se attivata, correlata ai quantitativi delle frazioni di rifiuti raccolti con quantificazione in maniera differenziata prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e recupero di tali rifiuti.

DATO ATTO CHE, relativamente alla determinazione del PEF, secondo quanto si legge in sede di documento denominato "Relazione di accompagnamento" elaborato dal soggetto gestore:

- per l'anno 2023 il bacino di affidamento per l'ambito omogeneo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tariffa corrispettivo è rappresentato da numero 35 Comuni;
- il gestore Econet S.r.l. svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e avvia allo smaltimento e al recupero i rifiuti raccolti sul territorio, e, pertanto, il costo del servizio di trattamento (nella modalità dello smaltimento o del recupero) rientra tra i costi inseriti nel piano economico finanziario PEF;
- Econet S.r.l. svolge altresì il servizio di spazzamento delle strade oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- il servizio di raccolta porta a porta (PaP) spinto è strutturato per la raccolta domiciliare delle seguenti frazioni: rifiuto umido; rifiuto secco indifferenziato; rifiuto composto da plastica, alluminio e metallo; rifiuti in carta e cartone; rifiuti vegetali;

VISTO il piano finanziario 2022-2025 annualità 2023, Allegato "A", della presente parte sostanziale e integrante ad ogni legale effetto, approvato dal CSR di Novi Ligure, validato da ente certificatore Paragon Business Advisors S.r.l. il 22 aprile 2022, approvato dal consiglio di amministrazione del CSR con deliberazione 17 in data 22/04/2022;

DATO ATTO CHE la validazione concerne la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO ATTO CHE, come peraltro espresso in sede di regolamento, la competenza all'approvazione del PEF non essendo riferita al Comune, il Comune si limita a mera presa d'atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 22.07 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 07;**
- **astenuiti: 0;**
- **votanti: 07;**
- **voti favorevoli: 07;**
- **contrari: 00;**

DELIBERA

1. Di prendere atto, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2023, relativo al Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto.
-

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Presidente
F.to CACCIOLA Vincenzo

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art 124. D.Lgs. 267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14-06-2023 al giorno 28-06-2023 all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Rocca Grimalda li, 14-06-2023

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune ed è pertanto divenuta esecutiva il giorno 24-06-2023 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000, per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Rocca Grimalda li,

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

E' copia conforme all'originale

li 14-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo